

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 08411/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8411 del 2019, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Etta Lucia Albergo, Emanuela Bertoli, Maria Angela Blasi, Silvia Bruno, Concetta Capone, Rosanna Castorina, Marilena Catalano, Maria Angela D'Armento, Fonte De Vivo, Carmela Dellerba, Francesca Di Grigoli, Rosalba Di Grigoli, Sabrina Di Maria, Rachele Di Palo, Maria Esposito, Barbara Lucia Evangelista, Santa Fanara, Melissa Ferro, Maria Luisa Fodera', Luciana Fuzio, Anna Gissi, Barbara Guadagno, Francesca Imperiale, Anna Rita Ingani, Natalina Lala, Sofia Lo Cascio, Marzia Lorenzo, Annabella Maiorano, Antonia Manca, Angela Massimino, Francesca Matera, Federica Mellone, Concetta Mellusi, Serena Miglietta, Alessandra Miraglia, Anna Miranda, Paola My, Francesca Pecora, Sabina Giovanna Pedone, Enrica Pierini, Antonina Radosta, Giuseppina Rucco, Maria Isabella Spinelli, Luana Strommillo, Luciana Talarico, Salvatore Taronno, Michela Torre, Stefania Valente, Virginia Valerio, rappresentati e difesi dagli avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

e domicilio eletto presso lo studio Salvatore Russo in Roma, via Ottaviano, 9;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Uff Scolastico Reg Lazio - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Roma, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Uff - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, Uff Scolastico Reg Sicilia - Ufficio V Ambito Territoriale di Agrigento, Uff Scolastico Reg Puglia - Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di Bari, Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff Ix Ambito Terr per la Provincia di Bologna, Uff Scolastico Reg Puglia - Uff Viii Ambito Terr per la Provincia di Brindisi, Uff Scolastico Reg Sicilia - Uff Vii Ambito Territoriale di Catania, Uff Scolastico Reg Calabria - Uff II Ambito Terr per la Provincia di Catanzaro, Uff Scolastico Reg Abruzzo - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Chieti, Uff Scolastico Reg Puglia - Uff Ix Ambito Terr per la Provincia di Foggia, Uff Scolastico Reg Liguria - Uff IV Ambito Terr per la Provincia di Genova, Uff Scolastico Reg Puglia - Uff X Ambito Terr per la Provincia di Lecce, Uff Scolastico Reg Toscana - Uff Xii Ambito Terr per la Provincia di Livorno, Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Lodi, Uff Scolastico Reg Sicilia - Ufficio Viii Ambito Territoriale di Messina, Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Milano, Uff Scolastico Reg Sicilia - Ufficio I Ambito Territoriale di Palermo, Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff Xiii Ambito Terr per la Provincia di Parma, Uff Scolastico Reg Calabria - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Reggio Calabria, Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff Xvii Ambito Terr per la Provincia di Rimini, Uff Scolastico Reg Campania - Ambito Terr per la Provincia di Salerno, Uff Scolastico Reg Sicilia -

Ufficio X Ambito Territoriale di Siracusa, Uff Scolastico Reg Puglia - Uff Xi Ambito Terr per la Provincia di Taranto, Uff Scolastico Reg Sicilia - Ufficio Xi Ambito Territoriale di Trapani, Uff Scolastico Reg Veneto - Uff Xi Ambito Terr per la Provincia di Treviso, Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Varese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ambiti Territoriali Provinciali D'Italia non costituito in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- Del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Direzione Generale per il Personale Scolastico (di seguito MIUR), n. 374 del 24 aprile 2019, nella parte in cui, all'art. 9-bis, commi 7 e 9, prevede che “Gli aspiranti di I fascia, che risultino inseriti anche nelle graduatorie di istituto di II e III fascia costituite ai sensi del D.M. 1 giugno 2017 n. 374, non potranno scegliere le istituzioni scolastiche, ivi inclusa la scuola capofila, ai fini dell'inserimento in I fascia, ma dovranno confermare con il modello B, le stesse sedi già indicate nel precedente aggiornamento per la II e/o III fascia, salvi gli effetti del dimensionamento, e necessariamente per la stessa provincia di iscrizione” (comma 7); “I soggetti di cui ai commi 7 e 8, inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e già collocati nelle graduatorie di II e/o III fascia delle graduatorie di istituto costituite ai sensi del D.M. 374/2017, che chiedono l'iscrizione in I fascia per un insegnamento non impartito nelle sedi già espresse all'atto del precedente aggiornamento della II e III fascia delle graduatorie di istituto, possono, comunque, sostituire, nelle stesse province di iscrizione della II e/o III fascia, una o più istituzioni scolastiche esclusivamente per i nuovi insegnamenti per i quali si chiede l'iscrizione in I fascia, mentre non è consentito cambiare sedi qualora nelle stesse tali insegnamenti risultino già impartiti” (comma 9).

- [Quale atto presupposto, non immediatamente lesivo] Del D.M. n. 374 del primo giugno 2017, recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo per il triennio scolastico 2017/20, nella parte in cui - all'art. 5, comma 5, lettera d) – prevede che “ (...) gli aspiranti di II e III fascia delle graduatorie di istituto, che risultino inseriti anche in I fascia, non potranno sostituire le istituzioni scolastiche, ivi inclusa la scuola capofila, neppure ai fini dell'inserimento in II o III fascia (...) Tali aspiranti dovranno confermare con il modello B, per la II e/o III fascia le stesse sedi già indicate nel precedente triennio anche per la I fascia, salvi gli effetti del dimensionamento, e necessariamente per la stessa provincia di iscrizione (...) I soggetti già collocati nelle graduatorie di I fascia delle graduatorie di istituto e che chiedono l'iscrizione in II e/o III fascia per un insegnamento non impartito nelle sedi già espresse all'atto del precedente aggiornamento, possono sostituire, nella stessa provincia di iscrizione della I fascia, una o più istituzioni scolastiche esclusivamente per i nuovi insegnamenti per i quali si chiede l'iscrizione in II e/o III fascia, mentre non è consentito cambiare sedi di I fascia qualora nelle stesse tali insegnamenti risultino già impartiti”.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ALBERGO ETTA LUCIA il 9\9\2019 :

ANNULLAMENTO

Delle graduatorie d'Istituto di prima fascia valide per il triennio 2019-2022, pubblicate nei rispettivi albi on line dei seguenti Istituti Scolastici:

- IST TECNICO ECONOMICO PER IL TURISMO "MARCO POLO" della provincia di Palermo, I CIRCOLO DIDATTICO CIAMPINO - VITTORIO BACHELET della provincia di Roma, I.C. BOCCHI della provincia di Parma, DIREZIONE DIDATTICA 3° CIRCOLO della provincia di Salerno, I.C. RENATO MORO della provincia di Taranto, I.C. VITTORIO DA FELTRE della provincia di Catania, I.C. DUSMET - DORIA della provincia di Catania, I CIRCOLO

DIDATTICO "G. CARDUCCI" della provincia di Brindisi, I CIRCOLO DIDATTICO "FALCONE" della provincia di Bari, I CIRCOLO DIDATTICO "SAN GIOVANNI BOSCO" della provincia di Bari, I.C. COLOZZA - BONFIGLIO della provincia di Palermo, ISTITUTO MAGISTRALE STATALE REGINA MARGHERITA della provincia di Palermo, I.C. ANNA FRANK della provincia di Agrigento, I.C. CARLO COLLODI della provincia di Lodi, I.C. SAN CESARIO della provincia di Lecce, I.C. SFERRACAVALLO - ONORATO della provincia di Palermo, 3° I.C. STATALE "L. CAPUANA" della provincia di Siracusa, I.C. LUIGI STURZO - ASTA della provincia di Trapani, CONVITTO NAZIONALE VITTORIO EMANUELE II della provincia di Roma, I.C. DI MARCHERITA DI SAVOIA della provincia di Barletta-Andria-Trani, I.C. GALVANI della provincia di Milano, IIS "DON G. COLLETTI" della provincia di Palermo, I.C. STATALE VITALIANO BRANCATI della provincia di Catania, I.C. SAN PIETRO IN CASALE della provincia di Bologna, I.C. 1 CHIETI della provincia di Chieti, I.C. COMMENDA della provincia di Brindisi, LICEO "ARCHIMEDE" della provincia di Catania, I.C. PIEDIMONTE 2 della provincia di Caserta, I.C. GALATONE POLO 1 della provincia di Lecce, I.C. STATALE N° 7 "ENZO DRAGO" della provincia di Messina, I.C. "CENTRO 1" della provincia di Brindisi, I.C. ANNA FRANK della provincia di Varese, IMS MARCHERITA DI SAVOIA della provincia di Roma, I.C. PRUDENZANO - MANDURIA della provincia di Taranto, I.C. MANTEGNA - BONANNO della provincia di Palermo, I.C. ELISA SPRINGER della provincia di LECCE, I.C. XX SETTEMBRE della provincia di Rimini, I CIRCOLO DIDATTICO "GIOVANNI XXIII" della provincia di Agrigento, I.C. SANTA CHIARA della provincia di Brindisi, ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE INDUSTRIA ARTIGIANATO della provincia di Reggio Calabria, I.C. "G. GONZAGA" della provincia di Salerno, I.C. CATANZARO EST della provincia di Catanzaro, ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "G. TONIOLO" della provincia di Foggia, I.C. PARADISO della provincia di Messina, I.C. 1 DECIMA - PERSICETO della provincia di Bologna,

I.C. "VIALE LEGNANO" della provincia di Milano, tutti in persona dei rispettivi dirigenti legali rappresentanti pro tempore;

nella parte in cui tali graduatorie non contemplano il nome dei ricorrenti;

II. Quale atto presupposto, dell'art. 9-bis, comma 5, del Decreto Ministeriale 374/2019, nella parte in cui si prevede che “La domanda di inserimento, da effettuarsi tramite la presentazione del modello B, deve essere presentata in via telematica secondo le seguenti modalità e termini: a) registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "Istanze on line - presentazione delle Istanze via web registrazione", presente sull'home page del sito internet di questo Ministero b) inserimento della domanda via web. Detta operazione viene effettuata dal 15 luglio”.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Uff Scolastico Reg Lazio - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Roma e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo e di Ufficio Scolastico Regionale Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna e di Ufficio Scolastico Regionale Liguria e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia e di Uff - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale e di Ufficio Scolastico Regionale Toscana e di Ufficio Scolastico Regionale Veneto e di Uff Scolastico Reg Sicilia - Ufficio V Ambito Territoriale di Agrigento e di Uff Scolastico Reg Puglia - Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di Bari e di Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff Ix Ambito Terr per la Provincia di Bologna e di Uff Scolastico Reg Puglia - Uff Viii Ambito Terr per la Provincia di Brindisi e di Uff Scolastico Reg Sicilia - Uff Vii Ambito

Territoriale di Catania e di Uff Scolastico Reg Calabria - Uff II Ambito Terr per la Provincia di Catanzaro e di Uff Scolastico Reg Abruzzo - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Chieti e di Uff Scolastico Reg Puglia - Uff Ix Ambito Terr per la Provincia di Foggia e di Uff Scolastico Reg Liguria - Uff IV Ambito Terr per la Provincia di Genova e di Uff Scolastico Reg Puglia - Uff X Ambito Terr per la Provincia di Lecce e di Uff Scolastico Reg Toscana - Uff Xii Ambito Terr per la Provincia di Livorno e di Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Lodi e di Uff Scolastico Reg Sicilia - Ufficio Viii Ambito Territoriale di Messina e di Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Milano e di Uff Scolastico Reg Sicilia - Ufficio i Ambito Territoriale di Palermo e di Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff Xiii Ambito Terr per la Provincia di Parma e di Uff Scolastico Reg Calabria - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Reggio Calabria e di Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff Xvii Ambito Terr per la Provincia di Rimini e di Uff Scolastico Reg Campania - Ambito Terr per la Provincia di Salerno e di Uff Scolastico Reg Sicilia - Ufficio X Ambito Territoriale di Siracusa e di Uff Scolastico Reg Puglia - Uff Xi Ambito Terr per la Provincia di Taranto e di Uff Scolastico Reg Sicilia - Ufficio Xi Ambito Territoriale di Trapani e di Uff Scolastico Reg Veneto - Uff Xi Ambito Terr per la Provincia di Treviso e di Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Varese;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2019 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

- che è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nell'elenco dei candidati utilmente collocati in graduatoria;
- che ricorrendo nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, può essere disposta la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione

dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza 836/2019;

Considerato altresì indispensabile che l'Amministrazione depositi una dettagliata relazione sui fatti di causa e, in particolare, riferisca se i ricorrenti sono presenti nelle GAE nonché nelle relative graduatorie di prima fascia;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini e con le modalità di cui in motivazione.

Dispone l'incombente istruttorio a carico dell'amministrazione resistente da assolvere nel termine di 45 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Rinvia alla camera di consiglio del 21 gennaio 2020.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere

Emiliano Raganella, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Emiliano Raganella

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO

AVVISO

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. III bis, n. 11642/2019 del 09.10.2019, nel procedimento R.G. n. 8411/2019.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso R.G. n. 8411/2019).